



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione sullo stato della giurisprudenza

Rel. n. 11

Roma, 20 gennaio 2012

**Oggetto: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - Domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima - Sopravvenuto decreto di espropriazione - Automatica conversione della domanda in opposizione alla stima - Configurabilità - Fondamento.**

Con sentenza n. 18975 del 16 settembre 2011 (Rv. 619089), la Prima Sezione della S.C. [Pres. Rovelli; Rel. Di Virgilio; P.M. Golia (concl. diff.); in causa Graziano c/Consorzio As.Co.Sa.; n. Reg. Gen. 25282 e 32182/11; resa all'udienza del 10 maggio 2011; n. Reg. Sez. 1250/11] ha enunciato il principio di diritto così massimato da questo ufficio:

*<<In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, nel corso del giudizio proposto per il risarcimento del danno da occupazione illegittima, sopravvenga il rituale e tempestivo decreto di espropriazione, la domanda risarcitoria si converte automaticamente in quella di opposizione alla stima, senza necessità di espressa domanda di liquidazione dell'indennità, stante la garanzia costituzionale secondo cui la proprietà non tollera il sacrificio senza adeguato ristoro per il titolare>>.*

La sentenza ha aderito all'orientamento che, in conseguenza del sopravvenire del decreto di esproprio, ammette l'automatica conversione della domanda risarcitoria in opposizione alla stima; all'automatismo della conversione, secondo alcune sentenze, <<è d'ostacolo la sola eventualità che l'attore abbia inequivocabilmente chiesto di volere il solo risarcimento e non anche la rideterminazione dell'indennità di esproprio>> (Cass., Sez. I, Sentenze n. 382 del 17 gennaio 1998, Rv. 511661 e n. 4789 del 16 maggio 1994, Rv. 486635).

Si ammette la conversione <<allorché il decreto di esproprio, ancorché tempestivo, sia stato tardivamente notificato>> (Cass. n. 4789/1994 *cit.*), ma la si esclude comunque sia nel caso in cui il decreto di esproprio sia emesso tardivamente

(Cass. n. 4789/1994 *cit.*), cioè dopo l'acquisizione del bene da parte della P.A. a seguito della sua irreversibile trasformazione (Cass., sez. I, Sentenza n. 3201 del 28 aprile 1988, Rv. 458653), sia <<nel caso in cui il giudizio abbia come oggetto esclusivo la determinazione dell'indennità di occupazione >> (Cass., Sez. I, Sentenza n. 1061 del 25 gennaio 2001, Rv. 543458).

Talora la conversione della domanda risarcitoria in opposizione alla stima non è ammessa in via automatica ma presuppone la proposizione di una espressa domanda della parte: secondo Cass., Sez. I, Sentenza n. 19644 del 7 ottobre 2005 (Rv. 585765), <<il proprietario che ha proposto impugnazione avverso la decisione di primo grado sulla richiesta di risarcimento del danno da occupazione appropriativa può, ove sia nelle more sopraggiunta l'emissione e la tempestiva notifica del decreto di esproprio, richiedere alla corte di appello in unico grado la determinazione della relativa indennità, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971, atteso che, pur trattandosi di domanda distinta rispetto alla prima, sia per il "quantum" che per la "causa petendi", ragioni di economia processuale e di connessione ne giustificano l'introduzione, nell'ambito del procedimento avviato per un titolo diverso, nel rispetto delle forme richieste>>; secondo Cass., sez. I, Sentenza n. 1717 del 19 febbraio 1991 (Rv. 470984), il comportamento processuale del privato che insista nella pretesa risarcitoria impedisce la sua conversione in opposizione alla stima dell'indennità espropriativa.

Un altro orientamento ritiene invece che <<il giudice di appello non può, d'ufficio, convertire la domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, originariamente proposta, in domanda di opposizione alla stima, in considerazione della diversità di "petitum" e di "causa petendi" tra le domande anzidette, ovvero della loro "infungibilità", configurandosi quella di determinazione dell'indennità di espropriazione, rispetto alla domanda di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, come ontologicamente diversa, atteso che la prima ha ad oggetto il giusto indennizzo a norma dell'art. 42 Cost. e trova causa nella tempestiva emissione di un provvedimento ablatorio, mentre la seconda è volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà del bene irreversibilmente destinato alle esigenze dell'opera pubblica ed è fondata su un comportamento illecito della Pubblica Amministrazione>> (Cass., Sez. I, Sentenza n. 21994 del 1° settembre 2008, Rv. 604610).

Analogamente, secondo Cass., Sez. I, Sentenza n. 10535 del 19 luglio 2002 (Rv. 555945), << la domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione si configura, rispetto a quella di risarcimento del danno da occupazione illegittima, come ontologicamente diversa, poiché il fatto costitutivo del diritto fatto valere (cosiddetta "causa petendi") è rappresentato, quanto alla prima, dalla tempestiva emissione di un provvedimento ablatorio, ancorché sia mancata la stima amministrativa dell'indennità, mentre quello costitutivo della seconda è rappresentato da un comportamento illecito della Pubblica Amministrazione. Non sussiste, pertanto, rapporto di continenza (il quale postula che fra i due giudizi sussista, oltre che identità soggettiva e differenza quantitativa di "petitum", anche identità di "causa petendi") tra la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima e la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione, e, d'altra parte, la disciplina processuale della

continenza non potrebbe comunque trovare applicazione, atteso che la seconda delle due indicate domande - contenuta, in ipotesi, nella prima - è oggetto di competenza inderogabile per materia in favore della corte di appello, mentre la prima è di competenza del tribunale >> (sulla stessa linea, Cass., sez. I, Sentenza n. 11344 del 30 agosto 2001, rv. 549122, ha rigettato il motivo di ricorso per cassazione con cui il ricorrente si era doluto che il giudice d'appello non avesse d'ufficio qualificato la sua originaria domanda di risarcimento danni da occupazione acquisitiva - come tale mantenuta anche in sede di precisazione delle conclusioni e di memoria conclusiva in appello e non convertita - in domanda di opposizione alla stima, essendo sopraggiunto già nel corso del giudizio di primo grado rituale decreto ablativo).

L'orientamento che esclude la convertibilità della domanda risarcitoria in opposizione alla stima esclude anche, per analoghe ragioni, la convertibilità della domanda indennitaria in quella di risarcimento del danno: in tal senso, Cass., Sez. I, Sentenze n. 10889 del 9 giugno 2004, rv. 573441; n. 9055 del 28 agosto 1999, rv. 529498; n. 12495 dell'11 dicembre 1998, rv. 521568; n. 8555 del 20 ottobre 1994, rv. 488164.

(Red. Antonio Lamorgese)

Il direttore aggiunto  
(Ulpiano Morcavallo)

### **Riferimenti giurisprudenziali**

Cass. n. 18975/2011, rv. 619089  
Cass. n. 21994/2008, rv. 604610  
Cass. n. 19644/2005, rv. 585765  
Cass. n. 10889/2004, rv. 573441  
Cass. n. 10535/2002, rv. 555945  
Cass. n. 11344/2001, rv. 549122  
Cass. n. 1061/2001, rv. 543458  
Cass. n. 9055/1999, rv. 529498  
Cass. n. 12495/1998, rv. 521568  
Cass. n. 382/1998, rv. 511661  
Cass. n. 8555/1994, rv. 488164  
Cass. n. 4789/1994, rv. 486635  
Cass. n. 1717/1991, rv. 470984  
Cass. n. 3201/1988, rv. 458653  
Cass. n. 239/1987, rv. 449997

### **Riferimenti normativi**

Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19